Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 2014/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2005

relativo ai titoli nell'ambito del regime d'importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune

(GU L 324 del 10.12.2005, pag. 3)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 566/2006 della Commissione del 6 aprile 2006	L 99	6	7.4.2006
►**M2**	Regolamento (CE) n. 239/2007 della Commissione del 6 marzo 2007	L 67	3	7.3.2007
►**M3**	Regolamento (CE) n. 514/2008 della Commissione del 9 giugno 2008	L 150	7	10.6.2008
►**M4**	Regolamento (UE) n. 557/2010 della Commissione del 24 giugno 2010	L 159	13	25.6.2010

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2014/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2005

relativo ai titoli nell'ambito del regime d'importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 2 dicembre 2005, relativo alle aliquote del dazio applicabili alle banane ([1]), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1964/2005 fissa, con decorrenza dal 1º gennaio 2006, l'aliquota del dazio applicabile all'importazione di banane del codice NC 0803 00 19 nella Comunità.

(2) L'istituzione di un regime d'importazione basato sull'applicazione di un dazio doganale a un tasso adeguato e corredato di una preferenza tariffaria nell'ambito di un contingente tariffario per le importazioni originarie dei paesi ACP richiede un meccanismo di sorveglianza delle importazioni che consenta di conoscere con regolarità i quantitativi immessi in libera pratica nella Comunità. Lo strumento idoneo a realizzare tale obiettivo è costituito dal rilascio di titoli d'importazione previa costituzione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono richiesti. È necessario adottare le modalità di applicazione di detto meccanismo per le importazioni effettuate al tasso del dazio della tariffa doganale comune.

(3) Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ([2]).

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M3

Articolo 1

1. Le importazioni di banane del codice NC 0803 00 19 al tasso del dazio della tariffa doganale comune per le quali va presentato un titolo di importazione sono indicate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione ([3]). Il titolo è rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

([1]) GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.
([2]) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1856/2005 (GU L 297 del 15.11.2005, pag. 7).
([3]) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

▼M3

2. Le domande di titolo d'importazione sono presentate in qualsiasi Stato membro.

3. Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire in conformità al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ([1]) sono fissati nell'allegato II, parte I, del regolamento (CE) n. 376/2008.

Tuttavia, nessun titolo è valido dopo il 31 dicembre dell'anno in cui è stato rilasciato.

4. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro il termine suddetto o se è realizzata solo parzialmente.

5. In deroga all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008, la prova dell'utilizzazione del titolo d'importazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento è presentata entro 30 giorni a decorrere dalla scadenza del periodo di validità del titolo, salvo casi di forza maggiore.

▼M1

Articolo 2

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

▼M4

a) entro il mercoledì di ogni settimana, i prezzi all'ingrosso delle banane gialle rilevati nel corso della settimana precedente sui mercati rappresentativi di cui all'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione ([2]), ripartiti per paese di origine o gruppo di paesi d'origine;

▼M1

b) entro il 15 di ogni mese, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione nel corso del mese precedente;

c) entro il 15 di ogni mese, i quantitativi, ripartiti secondo l'origine, oggetto dei titoli d'importazione utilizzati e rinviati all'organismo che li ha rilasciati nel corso del mese precedente.

▼M2

—————

▼M4

2. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ([3]).

▼B

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.
([2]) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
([3]) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.